unione europea
e diritti

Il problema dei tre corpi nel costituzionalismo integrato: nota all'ordinanza della Corte costituzionale n. 147 del 23 luglio 2026

Andrea Giorgilli*

SOMMARIO: 1. L'ordinanza n. 147 del 2026 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. – 2. Riaccentramento e integrazione: la Consulta nello spazio costituzionale italiano ed europeo. – 3. Le ragioni del rinvio: tra continuità e innovazione. – 3.1. *Segue*: il riaccentramento come strategia di governo del dialogo europeo. – 4. Il problema dei tre corpi: il riaccentramento come dinamica del sistema integrato.

1. *L'ordinanza n. 147 del 2026 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*

Con l'ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026, la Corte costituzionale torna a confrontarsi con almeno due rilevanti filoni della propria giurisprudenza: quello in materia di acquisto della cittadinanza, che costituisce il merito della vicenda; e quello del proprio rapporto con la Corte di giustizia dell'Unione europea e con i giudici comuni, che sarà l'oggetto principale del presente lavoro. Questa relazione triangolare può essere accostata, riprendendo un'immagine cara alla meccanica classica, al "problema dei tre corpi": un sistema nel quale ciascun attore, pur conservando una propria autonomia, condiziona con le proprie iniziative la posizione e le possibili reazioni degli altri[1]. Con ciò non vuole implicarsi che tali interazioni siano prive di una logica, bensì suggerire la necessità di osservarne da vicino tutti gli assetti che di

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

[1] Formulato per la prima volta da Isaac Newton nel 1687 e successivamente precisato e affrontato da illustri matematici e fisici quali Leonardo Eulero, Giuseppe Luigi Lagrangia e Henri Poincaré, il problema dei tre corpi consiste nel determinare il moto di tre masse soggette alla reciproca attrazione gravitazionale, note le rispettive posizioni e velocità iniziali, sulla base delle leggi del moto e della gravitazione universale. La sua particolarità è di non ammettere soluzione generale; pertanto, l'evoluzione del sistema deve essere studiata caso per caso, posizione per posizione, mediante metodi numerici.

volta in volta si determinano, tenendo bene a mente le "leggi fisiche" che governano questo spazio in ogni sua evoluzione – ossia le coordinate generali del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione.

L'ordinanza *de qua* giunge dopo la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026, che condivide entrambi i grandi temi ricordati poc'anzi. Tuttavia, la più recente pronuncia contiene rilevanti profili di novità rispetto a questioni che si ritenevano, per grandi linee, già coperte dalla – di poco – precedente sentenza. In senso stretto, la pronuncia n. 147 ha valenza sostanzialmente processuale: essa, riuniti i giudizi, sospende e rinvia gli atti alla Corte di Lussemburgo, per rimetterle la questione pregiudiziale «se gli artt. 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista» dalla norma impugnata, «nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima dell'entrata in vigore [della stessa norma impugnata...], salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione».

L'intervento della Corte costituzionale trae origine da due ordinanze, provenienti dai Tribunali di Mantova e di Campobasso, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2025, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 2025, nella parte in cui applica retroattivamente nuove e più restrittive condizioni per l'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* ai soggetti nati all'estero prima dell'entrata in vigore della norma e già in possesso di altra nazionalità. La disposizione, in particolare, sancisce che «[…] è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», salvo poche e circostanziate eccezioni: *a*) avere presentato la domanda all'ufficio consolare o al sindaco competenti, o *a-bis*) avere ottenuto una comunicazione di appuntamento per presentarla non oltre il 27 marzo 2025; *b*) avere ottenuto tale *status* a seguito di accertamento giudiziale con domanda presentata entro la stessa data; *c*) possedere un ascendente fino al secondo grado che avesse, al momento della morte, solo la cittadinanza italiana; *d*) possedere un genitore (anche adottivo) residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o di adozione) del figlio.

Le ordinanze di rimessione, pur muovendo da giudizi diversi, censurano entrambe l'applicazione retroattiva della norma *de qua* e articolano questioni

in larga parte coincidenti, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 22, 72, 77 e 117, comma 1, Cost.[2] Il Tribunale di Campobasso insiste, tuttavia, specificamente sui profili di incompatibilità col diritto dell'Unione, e in particolare con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE: qualificando gli effetti della disposizione come perdita automatica della cittadinanza europea, richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui le norme nazionali privative di tale *status* debbono rispettare il principio di proporzionalità, consentire una valutazione individuale delle conseguenze prodotte sulla situazione dell'interessato e garantire, a determinate condizioni, la possibilità di conservare o recuperare la cittadinanza[3]. Costituendosi nei giudizi, le parti private hanno sostenuto la fondatezza delle questioni e chiesto, in via subordinata, di sottoporre alla Corte di giustizia la compatibilità della nuova disciplina col diritto dell'Unione. La richiesta è stata ribadita nelle memorie integrative e in udienza anche alla luce della sent. n. 63 del 2026, della quale le difese hanno contestato le conclusioni, e della successiva ordinanza della Corte di cassazione n. 13818 del 2026[4].

Nel Considerato in diritto dell'ordinanza, la Corte attinge a piene mani dalla recentissima sentenza n. 63 del 2026, una pronuncia che già la dottrina ha avuto occasione di definire «didattica»[5]. Ripercorrendo quanto detto in quella sede, la Corte chiarisce che la norma censurata non configura una revoca della cittadinanza italiana, bensì una «preclusione originaria all'acquisto», per

[2] Il Tribunale di Mantova è stato adito dai genitori di un minore brasiliano contro il diniego di trascrizione dell'atto di nascita del figlio, nato da madre riconosciuta cittadina italiana con sentenza del 2025. Dinanzi al Tribunale di Campobasso pendevano, invece, due giudizi promossi, rispettivamente, da cittadini argentini e brasiliani, volti all'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis*. Per una ricostruzione delle censure sollevate, v. Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in fatto, punti 1.1-1.2.

[3] L'art. 9 TUE dispone che «[è] cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». L'art. 20 TFUE sancisce che «[è] istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». Tra la giurisprudenza in materia, viene citata in particolare Corte giust. 5 settembre 2023, C-689/21, *Udlændinge- og Integrationsministeriet*.

[4] Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le questioni fossero dichiarate inammissibili o non fondate, sostenendo che l'art. 3-*bis* non revocasse *status* già consolidati, ma introducesse una preclusione all'acquisto della cittadinanza, volta a ricondurne la trasmissione all'esistenza di un legame effettivo con lo Stato. La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili gli interventi di vari soggetti terzi e associazioni, ammettendo invece i contributi degli *amici curiae*. Cfr. Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in fatto, punti 2-4.

[5] R. CHERCHI, *La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani: retroattività, affidamento e* genuine link *nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026*, in *DIC*, n. 2, 2026, p. 2.

due ordini di ragioni: da un lato, perché la revoca «è un istituto che opera *ex nunc*, in collegamento con circostanze sopravvenute, mentre l'art. 3-*bis* produce effetti *ex tunc*, al fine di far fronte a una situazione assai risalente (seppur aggravatasi con i decenni)»; dall'altro, perché «la revoca va a colpire uno *status* già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame incidono sullo *status* non ufficialmente riconosciuto da una moltitudine di persone», e «nessuno dei destinatari delle norme lo *status* di cittadino era giuridicamente certo»[6].

La Corte, nell'ordinanza n. 147, ripercorre l'inquadramento storico fornito nella sentenza n. 63, in cui ha ricostruito l'evoluzione della disciplina della trasmissione della cittadinanza italiana, rilevando come, prima del d.l. n. 36 del 2025, questa fosse trasmessa ai discendenti senza limiti temporali. Tale normativa, complice anche la massiccia emigrazione italiana, in particolare verso le Americhe, e il conseguente fenomeno della doppia cittadinanza, si è allontanata dal sistema valoriale confluito nella Costituzione repubblicana. La sovranità popolare *ex* art. 1 Cost., infatti, si concreta anche nei diritti di partecipazione democratica, sicché i «cittadini sono legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono, dando luogo a una comunità di destini politici», delle cui decisioni e dei cui avvenimenti sono corresponsabili. Tale partecipazione democratica «si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale», fondato sui più importanti princìpi costituzionali: solidarietà, reciprocità di diritti e doveri, impegno per il progresso della società e condivisione dei destini comuni. In questa prospettiva, la precedente disciplina, oltre a mantenere una visione "etno-nazionalista" che mal si concilia con la Costituzione del 1948, consentiva anche a persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale di concorrere alle decisioni politiche che la riguardano, potendo incidere notevolmente, tra l'altro, sulla formazione della maggioranza politica o sull'esito dei *referendum*[7].

L'ordinanza mutua anche la definizione, data dalla sentenza n. 63, del rapporto tra cittadinanza dello Stato membro e cittadinanza dell'Unione[8]. Come riporta la Corte, «se è vero che la determinazione delle condizioni di acquisizione e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, il fatto che una

[6] Tutti i virgolettati del capoverso, pur riportati *verbatim* nell'ordinanza *de qua*, si ritrovano in Corte cost. sent. 30 aprile 2026, n. 63, Considerato in diritto, punto 8.3.
[7] Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in diritto, punto 7.1, cui fanno riferimento anche i virgolettati.
[8] Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in diritto, punto 7.2.

materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest'ultimo»[9]. Ne consegue, da un lato, che la disciplina delle condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale deve tenere conto dell'effetto di attribuzione della cittadinanza europea e non può pregiudicarne il significato giuridico-costituzionale; dall'altro, che la revoca della cittadinanza nazionale, incidendo sulla titolarità della cittadinanza europea, deve rispettare i princìpi dell'Unione, tra cui quello di proporzionalità. Deve pertanto sussistere un rapporto di coerenza tra l'assetto costituzionale della cittadinanza nazionale e il regime della cittadinanza europea[10].

E tuttavia, la sentenza n. 63 aveva dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Torino relativamente alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE. La Corte costituzionale aveva ritenuto che la giurisprudenza di Lussemburgo in materia di perdita della cittadinanza fosse applicabile a fattispecie nelle quali uno Stato membro privasse un soggetto di uno *status* di cittadino nazionale, e dunque europeo, già accertato, incidendo su diritti concretamente esercitabili. In tali casi, secondo la Corte di giustizia, occorre verificare le conseguenze della perdita dello *status* alla luce del principio di proporzionalità, anche mediante un esame individuale della situazione dell'interessato[11]. Tale giurisprudenza era stata tuttavia ritenuta non pertinente rispetto all'art. 3-*bis* della l. n. 91 del 1992, poiché quest'ultimo, secondo la Consulta, non dispone una perdita della cittadinanza italiana, ma introduce una "preclusione originaria all'acquisto" di tale *status*. Per nessuno dei destinatari della nuova disciplina, infatti, lo *status* di cittadino italiano ed europeo era giuridicamente certo e, di conseguenza, nessun diritto a esso inerente era concretamente esercitabile. Proprio per tale ragione, nella sentenza n. 63 la Corte aveva escluso la necessità di un esame individuale delle conseguenze della disciplina sulla vita privata degli interessati: «[l]e pronunce della Corte di giustizia sopra citate riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno *status* (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto. Secondo la Corte di giustizia, le norme

[9] Corte giust. 25 aprile 2024, C-684/22, C-685/22 e C-686/22, *Stadt Duisburg*, punto 34. Il principio è di giurisprudenza costante, come dimostrano anche Corte giust. 2 marzo 2010, C-135/08, *Rottmann*, punti 39 e 41; *Udlændinge- og Integrationsministeriet*, sopra citata, punto 28.

[10] Coerentemente con quanto in Corte giust. 29 aprile 2025, C-181/23, *Commissione/Malta*.

[11] In linea, oltre che con le pronunce sopra citate, con Corte giust. 12 marzo 2019, C-221/17, *Tjebbes*; 18 gennaio 2022, C-118/20, *Wiener Landesregierung*.

privative della cittadinanza ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione quando comportano la perdita di uno *status* riconosciuto e dei diritti correlati […]. [Mentre l]a Corte di giustizia sottolinea che le conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza "non possono essere ipotetiche o eventuali": sentenza *Tjebbes*, punto 40»[12]. Pertanto, la stessa sentenza n. 63 aveva respinto la richiesta delle parti di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità dell'art. 3-*bis* con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo sussistenti i presupposti che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, esonerano il giudice nazionale dal dovere di rinvio pregiudiziale[13].

Nei giudizi riuniti dall'ordinanza n. 147, le parti hanno nuovamente chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di ottenere un chiarimento sul significato degli artt. 9 TUE e 20 TFUE e sulla compatibilità dell'art. 3-*bis* rispetto a essi. Pur ritenendo irrilevanti per la decisione alcune delle istanze delle parti[14], la Corte accoglie, in quanto decisive per la risoluzione della questione, le richieste di rinvio concernenti la portata degli artt. 9 TUE e 20 TFUE rispetto alla disciplina censurata. La Corte ribadisce di ritenere, anche in questo giudizio, che la sentenza n. 63 del 2026 si sia uniformata alle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, poiché l'art. 3-*bis* non ha alcun impatto su diritti collegati allo *status* di cittadino europeo: per nessuno dei destinatari tale *status* era giuridicamente certo e nessun diritto a esso inerente era dunque concretamente esercitabile. L'art. 3-*bis*, nell'attuare il principio del *genuine link*, appare inoltre coerente con la concezione della cittadinanza nazionale ed europea delineata dalla stessa Corte di giustizia, fondata sul

[12] Corte cost. sent. 30 aprile 2026, n. 63, Considerato in diritto, punto 10.

[13] Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in diritto, punto 7.3.

[14] Le parti dei processi *a quo* innanzi al Tribunale di Campobasso avevano formulato tre distinte richieste di rinvio pregiudiziale: la prima, *a*), formulata dalle parti brasiliane del giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso, volta a ottenere un chiarimento sul significato degli artt. 9 TUE e 20 TFUE; la seconda, *b*), formulata in via subordinata dalle medesime parti, concernente la compatibilità dell'art. 3-*bis* con i medesimi parametri «sotto i profili della proporzionalità, dell'effettività della tutela e del divieto di irragionevoli restrizioni nell'accesso allo *status* di cittadino europeo»; la terza, *c*), formulata dalle parti argentine sempre davanti al Tribunale di Campobasso, relativa alla compatibilità della disciplina con l'art. 20 TFUE, con la libertà di circolazione e con gli artt. 7 e 9 della Carta. La Corte ha ritenuto irrilevanti la richiesta *sub b*), nella parte riferita a una questione non effettivamente sollevata dal giudice rimettente, e quella *sub c*) limitatamente ai profili concernenti la libertà di circolazione e gli artt. 7 e 9 della Carta, poiché riferiti a una condizione dell'art. 3-*bis* non censurata. La Corte non ha accolto per irrilevanza la richiesta *sub b*) nel suo insieme e la richiesta *sub c*) nella parte relativa alla libertà di circolazione e agli artt. 7 e 9 della Carta; ha, invece, ritenuto rilevanti la richiesta *sub a*) e quella *sub c*), limitatamente al profilo relativo all'art. 20 TFUE. Cfr. Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in diritto, punti 9-9.3.

particolare rapporto di solidarietà e lealtà tra Stato e cittadini, sulla reciprocità di diritti e doveri e sulla condivisione dei valori comuni di cui all'art. 2 TUE. Cionondimeno, accogliendo le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE, «[i]n omaggio al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, paragrafo 3, TUE […] e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione […]», la Corte dispone il rinvio alla Corte di Lussemburgo per le questioni di cui in apertura[15].

2. *Riaccentramento e integrazione: la Consulta nello spazio costituzionale italiano ed europeo*

L'ordinanza n. 147 del 2026 si presta a essere letta non solo come un'ordinanza di rinvio, ma come un ulteriore passaggio della strategia con cui la Corte mira a presidiare i punti di contatto tra diritto costituzionale e diritto dell'Unione, cercando di prendere le redini del problema dei tre corpi – ovverosia il rapporto della triade Consulta-Corte di Lussemburgo-giudici comuni. Il tradizionale assetto inaugurato da *Granital*[16] oltre quarant'anni fa, basato sulla distinzione e coordinazione degli ordinamenti e sul dovere del giudice comune di disapplicare (*rectius*, non applicare[17]) direttamente la norma interna in contrasto con il diritto dell'Unione dotato di effetto diretto, ha progressivamente generato un effetto evidenziato da molta parte della dottrina: la progressiva marginalizzazione del Giudice delle leggi dal rapporto tra ordinamento italiano e dell'Unione, a tutto vantaggio dei giudici comuni, i quali, mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale, possono dialogare direttamente con la Corte di Lussemburgo[18]. Con ciò si finiva per alimentare una sorta di sindacato diffuso, che ha spesso ridotto la Corte costituzionale a un ruolo esecutivo o puramente difensivo, relegato all'ipotesi di scuola dei

[15] Corte cost. ord. 23 luglio 2026, n. 147, Considerato in diritto, punto 9.3.

[16] Corte cost. sent. 8 giugno 1984, n. 170. Cfr. V. ONIDA, *Nuove prospettive per la giurisprudenza costituzionale in tema di applicazione del diritto comunitario*, in Corte costituzionale, *Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007*, Milano, 2008, pp. 47-73; e A. PACE, *La sentenza Granital ventitré anni dopo*, in Corte costituzionale, *Diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 405-413.

[17] Corte cost. sent. 18 aprile 1991, n. 168. V. anche A. LA PERGOLA, *Il giudice costituzionale italiano di fronte al primato e all'effetto diretto del diritto comunitario: note su un incontro di studio*, in *GCOST*, n. 4, 2003, p. 2426 ss.

[18] *Ex multis*, v. A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo tra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in *QC*, n. 1, 2018, pp. 149-172, e R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *QC*, n. 4, 2019, pp. 757-775.

controlimiti o a circostanze comunque raramente centrali[19], in un modello di giustizia costituzionale segnato dall'emersione del giudizio di costituzionalità in via incidentale come principale strumento di tutela delle situazioni giuridiche individuali[20]. Onde evitare l'esautoramento a ogni piè sospinto del diritto dell'Unione europea a effetto diretto, la stagione inaugurata dalla Consulta a seguito del suo primo rinvio alla Corte di giustizia con l'ordinanza n. 103 del 2008 è stata definita come di «(ri)accentramento»[21]. Ne è testimone, ad esempio, la c.d. "precisazione" operata dalla sent. n. 269 del 2017, con cui la Corte costituzionale ha rivendicato la priorità del giudizio di costituzionalità nei casi di doppia pregiudizialità relativi alla Carta dei diritti fondamentali – pur con i correttivi contenuti nella giurisprudenza successiva[22]. Consapevole dell'impossibilità di frapporre ostacoli rigidi al potere del giudice comune di adire la Corte di giustizia, alla luce dell'insegnamento delle sentenze *Melki* e *A/B*[23], la Corte costituzionale pare avere appreso che un valido modo per indirizzare l'ingresso del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno senza subire passivamente il "duetto" tra giudici interni e giurisdizione sovranazionale è quello di farsi essa stessa mittente diretta del rinvio *ex* art. 267 TFUE[24].

[19] Cfr. C. CARUSO, Granital reloaded. *La "precisazione" nell'integrazione attraverso i conflitti*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), Granital Revisited*? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale. Annali di diritto costituzionale – Anno VI, n. 8*, Bologna, 2020, p. 28.

[20] V. R. ROMBOLI, *Ampliamento dell'accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali*, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999*, Torino, 2000, p. 631 ss.

[21] *Ex multis*, v. G. DE VERGOTTINI, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio del sistema*, in *federalismi.it*, n. 3, 2021, pp. iv-xiv, e B. CARAVITA, *Il "riaccentramento" del giudizio costituzionale all'alba del secondo decennio del ventunesimo secolo*, in B. CARAVITA (a cura di), *Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni*, Torino, 2021, pp. 1-8. Sul "riaccentramento" come rimedio della Corte alla "fuga" dalla Consulta, si veda anche S. FILIPPI, *Una duplice crisi? Teoria delle fonti e giustizia costituzionale*, in A. ARCURI, A. MORRONE (a cura di), *La forma delle fonti, la sostanza dei diritti. È possibile una "teoria delle fonti" nella pluralità delle "carte dei diritti"? Annali di diritto costituzionale – Anno XII, n. 16*, Bologna, 2026, pp. 169-178.

[22] Cfr. M. MASSA, *Dopo la "precisazione". Sviluppi di Corte Cost. n. 269/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2019, pp. 2-23.

[23] Rispettivamente: Corte giust. 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, *Melki e Abdeli*; 11 settembre 2014, C-112/13, *A/B e a.*

[24] In argomento, v. anche C. PINELLI, *Granital e i suoi derivati. A quaranta anni da Corte cost., n. 170/1984*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2024, p. 41 ss., il quale mette in luce come la giurisprudenza costituzionale *post*-2017 abbia progressivamente valorizzato il concorso dei rimedi e il rinvio pregiudiziale diretto come strumenti volti ad assicurare la piena partecipazione della Corte italiana alla costruzione dello spazio costituzionale europeo. Cfr. G. MANZONI, *La necessità e la virtù – ovvero, la Corte costituzionale nel circuito interpretativo*

In questa prospettiva, il rinvio pregiudiziale da parte della Consulta ha cessato di essere un semplice strumento di risoluzione dei dubbi interpretativi per assurgere a «nuova categoria relazionale» e vero e proprio strumento di «protagonismo costituzionale»[25]. Sollevando in prima persona la questione dinnanzi alla Corte di giustizia, il Giudice delle leggi non rinuncia al proprio ruolo, ma lo esercita al massimo grado: delimita i confini visivi del quesito, e veicola a Lussemburgo le "premure" della Costituzione repubblicana e l'interpretazione delle tradizioni costituzionali comuni, evitando che l'ordinamento interno sia esposto a pronunce sovranazionali modellate su rinvii totalmente nel dominio della magistratura di merito[26]. Come ha individuato la dottrina, la «Corte costituzionale, per non esporsi al rischio di essere sonoramente sconfessata dalla Corte di Lussemburgo, sostituisc[e] il giudice *a quo* o meglio lo anticip[a], esperendo rinvio pregiudiziale ogniqualvolta intenda rigettare una questione *doppiamente pregiudiziale*. Solo giungendo a valle della pregiudiziale comunitaria, infatti, il giudice delle leggi potrà senza conflitti allinearsi al *dictum* della Corte di giustizia»[27].

A questa ricostruzione si può poi aggiungere un altro elemento, recentemente evidenziato, che giustifica ulteriormente il crescente ricorso alla pregiudiziale europea da parte della Corte costituzionale, e che riflette una trasformazione più profonda degli assetti delle fonti e dei ruoli esercitati dalle giurisdizioni che concorrono alla garanzia dei diritti[28]. Se il tradizionale modello inaugurato da *Granital* postulava ordinamenti distinti, ancorché coordinati, le ultime evoluzioni sembrano restituire l'immagine di uno spazio

del diritto europeo, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *op. cit.*, pp. 123-136.

[25] Le formule sono, rispettivamente, di F. MEDICO, *La sentenza n. 269 del 2017 della Corte costituzionale: l'eccezione a* Granital*?*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), Granital Revisited*?*, cit., p. 150, e di B. RANDAZZO, *Il 'riaccentramento' del giudizio costituzionale nella prospettiva di un sistema integrato di giustizia costituzionale*, in B. CARAVITA (a cura di), *Un riaccentramento del giudizio costituzionale?*, cit., pp. 220-239.

[26] Cfr. B. GUASTAFERRO, *The Unexpectedly Talkative "Dumb Son": the Italian Constitutional Court's Dialogue with the European Court of Justice in Protecting Workers' Right in the Public Education Sector*, in *ECLR*, vol. 13, n. 3, 2017, pp. 493-524; B. GUASTAFERRO, *Il cammino* euro-unitario *della Corte costituzionale nel seguito giurisprudenziale della sentenza n. 269 del 2017*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *op. cit.*, p. 96.

[27] G. SCACCIA, *Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: dalla Carta dei diritti all'accentramento del controllo sul diritto dell'Unione* self-executing*?*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *op. cit.*, p. 207.

[28] Si fa riferimento, in particolare, a C. CARUSO, *La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea*, in F. FABRIZZI, G. PICCIRILLI (a cura di), *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione Europea. Studi sulle fonti del diritto*, Torino, 2025, pp. 193-236.

costituzionale integrato, nel quale Costituzione, Carta dei diritti fondamentali, Trattati e princìpi comuni concorrono alla formazione di un parametro composito di validità – il c.d. «blocco di costituzionalità»[29]. In tale prospettiva, l'attivazione diretta dell'art. 267 TFUE da parte della Corte costituzionale, oltre ad "anticipare" il dialogo autonomo tra giudice comune e Corte di Lussemburgo, si presta a un'ulteriore, duplice lettura: da un lato, esprime il riconoscimento del ruolo materialmente costituzionale esercitato dalla Corte di giustizia nell'ordinamento integrato; dall'altro, consente alla Consulta di partecipare direttamente alla costruzione del parametro sovranazionale, anche sottoponendo a Lussemburgo questioni di validità degli atti dell'Unione. Il rinvio diviene così una componente ordinaria della funzione della Corte: non una rinuncia alla propria autorità, ma la forma attraverso cui essa la esercita, in un sistema nel quale la definizione della legalità costituzionale non è più interamente racchiusa entro il livello nazionale[30].

3. *Le ragioni del rinvio: tra continuità e innovazione*

È esattamente lungo queste linee che va letta l'ordinanza n. 147 del 2026. La pronuncia, la seconda in poche settimane a trovarsi a dover giudicare della rispondenza a Costituzione di un intervento governativo già giudicato molto incisivo dalla dottrina[31], decide di accogliere *in toto* la lettura "scolastica" data nella sentenza n. 63, ma anche di rinviare la questione a Lussemburgo. Così facendo, a parere di chi scrive, la Corte costituzionale pare lasciare spazio a due dubbi. In primo luogo: perché la Consulta ha ritenuto necessario interpellare la Corte di giustizia soltanto con l'ordinanza n. 147, dopo avere escluso, appena poche settimane prima, che, a parità di disposizione censurata e parametri europei invocati, ricorressero i presupposti per il rinvio? In secondo luogo: a voler sposare, come la Corte fa, l'interpretazione di cui nella sentenza precedente, e quindi ammettendo che la disciplina di cui all'art. 3-*bis* risponde

[29] Primo a utilizzare l'espressione è stato A. MANZELLA, *La Costituzione italiana come Costituzione "europea": 70 anni dopo*, in *Nuova Antologia*, vol. 153, n. 3, 2018, riprendendo la sistematizzazione di L. FAVOREU, *Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, in AA.VV., *Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann*, Parigi, 1975.

[30] V. L. S. ROSSI, *Il principio del primato come "regola di coesione" dell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, n. 1, 2024.

[31] Di governo intervenuto «a gamba tesa» sulla materia dello *status civitatis* parla B. BAREL, Ius sanguinis*: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026*, in *EJ*, n. 2, 2026, p. 1.

a una preclusione originaria estranea al concetto di "revoca" della cittadinanza – e dunque al perimetro del diritto dell'Unione –, per quale ragione interpellare Lussemburgo?

Quanto al primo interrogativo (perché rinviare con l'ordinanza n. 147, e non già con la sentenza n. 63), una possibile ragione del differimento sembra risiedere nell'intersezione tra quanto finora osservato e l'orientamento fatto proprio dalla Cassazione ed esplicitato nell'ordinanza del 12 maggio 2026, n. 13818, cui si è fatto riferimento sopra. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi quasi contemporaneamente rispetto alla Corte costituzionale in materia di cittadinanza per trasmissione, ha ritenuto lo *status civitatis iure sanguinis* un «diritto soggettivo assoluto di elevato rango costituzionale, che nasce insieme al titolare e ha carattere permanente (oltre che imprescrittibile), sicché il mancato riconoscimento, o anche solo il ritardo nel riconoscimento di tale diritto da parte dell'Amministrazione a ciò deputata, si sostanzia in un pregiudizio per il titolare che, pur essendo cittadino italiano, non può godere di tale *status* e dei diritti e delle prerogative connesse nei rapporti con gli altri e con l'ordinamento stesso»[32]. Secondo questa impostazione, dunque, la cittadinanza per trasmissione costituisce un diritto soggettivo già perfetto, e il suo accertamento consiste in un'attività meramente ricognitiva. Ben diversa è, come si è visto, la posizione della Corte costituzionale nella sentenza n. 63, nella quale si introduce la distinzione tra *status* accertato e «cittadinanza virtuale»[33]: fino a quando non interviene l'accertamento, la condizione degli italodiscendenti rimane non ufficialmente riconosciuta, senza che vi sia un concreto esercizio di diritti o adempimento di doveri a esso connessi[34]. È proprio su questa premessa che il Giudice delle leggi può escludere che l'art. 3-*bis* costituisca una forma di revoca, qualificandolo anzi come una "preclusione originaria *ex tunc*" all'acquisizione di uno *status* mai venuto a certezza giuridica. La Corte costituzionale si è così trovata a fronteggiare, a pochi giorni dalla propria sentenza, una ricostruzione diametralmente differente da quella da essa accolta, potenzialmente suscettibile di riflettere – o

[32] Cass. 12 maggio 2026, n. 13818, punto 2.7. V. anche le sentenze in materia citate dalla stessa Suprema Corte, in particolare: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4466; 18 marzo 2014, n. 6205. Non sono mancate anche voci nello stesso senso, in dottrina: v. L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio AIC*, n. 6, 2025, pp. 117-144, che scrive: «[i]l tentativo del Governo di classificare la previsione come ipotesi di mancata acquisizione, e non di perdita, pare essere una mera *fictio iuris* […]. È perciò evidente che la nuova previsione normativa così come introdotta costituisca una vera e propria revoca di uno *status civitatis* acquisito al momento della nascita, ancorché mai formalmente riconosciuto».

[33] Corte cost. sent. 30 aprile 2026, n. 63, Considerato in diritto, punto 8.1.

[34] *Ivi*, Considerato in diritto, punto 9.2.2.

di riflettersi su – l'orientamento dei giudici di merito. È possibile che proprio questo mutato contesto abbia contribuito alla scelta di procedere, con l'ordinanza n. 147, al rinvio pregiudiziale. La sentenza n. 63, infatti, sembrava avere chiuso la questione sul piano del diritto dell'Unione, muovendo dalla premessa che la novella non incidesse su uno *status* già acquisito; l'orientamento della Cassazione rendeva tuttavia evidente la possibilità che tale premessa non fosse condivisa nell'ambito della giurisdizione comune. Laddove i giudici di merito avessero accolto una ricostruzione analoga a quella della Suprema Corte, il rapporto tra la disciplina nazionale e lo *status* di cittadino dell'Unione avrebbe potuto essere portato all'attenzione della Corte di giustizia – come peraltro è poi avvenuto.

L'ordinanza n. 147 sembra allora registrare un mutamento di strategia: di fronte alla possibilità che il circuito tra giudice comune e Lussemburgo prevaricasse quanto detto dalla Consulta, nonostante la soluzione adottata nella sentenza n. 63, la Corte ha preferito farsi essa stessa promotrice dell'interpello dell'Unione alla prima occasione utile.

Tale impostazione s'inserisce, del resto, nel solco ulteriormente tracciato dalla sentenza n. 181 del 2024, con cui la Corte ha stabilito che perché essa «scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell'Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione posta dal remittente presenti un "tono costituzionale", per il nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale»[35]. Il requisito consente così alla Consulta di attrarre nel proprio giudizio questioni dell'Unione che, per il loro impatto sistemico od ordinamentale, trascendano la soluzione della singola controversia. In questi casi, il ricorso al giudizio di costituzionalità offrirebbe, secondo la Corte, «un *surplus* di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione»[36], dati gli effetti *erga omnes* della declaratoria di illegittimità costituzionale, rispetto alla semplice non applicazione nel solo giudizio *a quo* garantita dal giudice comune. Il riaccentramento non viene, dunque, rappresentato come un limite al primato, ma come uno strumento idoneo a rafforzarne l'effettività generale, collocando al contempo la Corte costituzionale nella posizione di interlocutore diretto, e privilegiato, della Corte di giustizia.

[35] Corte cost. sent. 19 novembre 2024, n. 181, Considerato in diritto, punto 6.3. Cfr. B. SBORO, *Sindacato accentrato e doppia pregiudiziale di «impatto sistemico» dal «tono costituzionale». Note a margine di Corte cost., sent. n. 181/2024*, in *RCE*, n. 1, 2025, pp. 1-25.

[36] Corte cost. sent. 12 febbraio 2024, n. 15, Considerato in diritto, punto 8.2.

È stato osservato, inoltre, che il richiamo al «tono costituzionale» assolve anche un'importante funzione di *gatekeeping*[37]: attraverso una categoria dai confini inevitabilmente elastici, la Corte seleziona le questioni europee delle quali intende promuovere una propria interpretazione e, ove necessario, sottoporre direttamente alla Corte di giustizia i termini del dialogo. Il risultato non è, tuttavia, la sostituzione del giudizio costituzionale ai canali ordinari di applicazione del diritto dell'Unione. La sentenza n. 181 mantiene espressamente ferma – né potrebbe essere diversamente – la facoltà del giudice comune di non applicare la disposizione nazionale contrastante, previo eventuale rinvio pregiudiziale, e continua quindi a configurare un concorso tra attori dello stesso rimedio. Accanto alle questioni di portata sistemica che la pronuncia vuole attratte nell'orbita del sindacato di costituzionalità, persistono, allora, tanto i rinvii dei giudici comuni relativi a controversie prive di analogo impatto ordinamentale, quanto quelli che accompagnano o seguono l'intervento della Consulta con riferimento ai medesimi profili[38].

3.1. Segue*: il riaccentramento come strategia di governo del dialogo europeo*

Il secondo interrogativo è, per certi versi, ancora più netto: perché rivolgersi alla Corte di giustizia, se la Corte costituzionale continua a qualificare l'art. 3-*bis* come una "preclusione originaria", anziché come una revoca *ex nunc* dello *status civitatis*, e ritiene pertanto che la novella non incida sul concreto esercizio delle prerogative connesse alla cittadinanza dell'Unione? In altri termini: se la disposizione viene collocata dalla stessa Corte al di fuori del perimetro del diritto sovranazionale, per quale ragione sottoporne comunque la compatibilità ai giudici di Lussemburgo?

Una possibile ipotesi di risposta a tale aporia può stare proprio nel desiderio del Giudice delle leggi di ritagliarsi un ruolo centrale nel dialogo con la Corte di giustizia quando si tratta di rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione. La Consulta avrebbe rinviato a Lussemburgo una materia che aveva dichiarato essere fuori dal perimetro del diritto di matrice sovranazionale, proprio per

[37] F. FERRARO, *La Consulta si affida al "tono costituzionale" per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, in *EJ*, n. 4, 2024, pp. 172-173.

[38] Più che sostituire il modello diffuso, la Corte sembra dunque sovrapporgli un filtro accentrato per le questioni che essa ritenga dotate di particolare rilievo costituzionale, riservandosi così di partecipare direttamente alla definizione del quadro dell'Unione entro il quale la legge nazionale di importanza sistemica deve essere valutata. In questo senso, parla di «complementarietà, non contrapposizione» tra «tono costituzionale» e «tono europeo» C. CARUSO, *Blocco di costituzionalità, integrazione dei parametri e processo federale europeo*, in A. ARCURI, A. MORRONE (a cura di), *op. cit.*, pp. 101-108.

prevenire che tale rinvio potesse provenire dai giudici comuni. Il prezzo da pagare, per la Corte costituzionale, sta nell'apparente contrasto tra una sentenza, di poco precedente, ampia e didascalica, in cui pareva essersi ricapitolata la rispondenza a Costituzione tanto della disciplina precedente in materia di cittadinanza *iure sanguinis* quanto di quella novellata, e un'ordinanza di poco successiva in cui si è fatto rinvio della questione alla Corte di giustizia in nome della «leale cooperazione».

La scelta presenta, poi, un vantaggio ulteriore: la Corte costituzionale, operando il rinvio, definisce da sé i contorni giuridici della vicenda, senza che tale compito – fondamentale, al di là del potere della Corte di giustizia di riformulare la questione alla luce del diritto dell'Unione[39] – vada al giudice comune. Nel fare ciò, la Corte pare avere memoria delle divergenze con la Corte di giustizia, più volte emerse in tema di interpretazione dei medesimi istituti, quando il rinvio è stato operato da altri. Un precedente particolarmente significativo si è avuto, di recente, in materia di reddito di cittadinanza. Chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulla disciplina dei limiti alla concessione del beneficio per i cittadini stranieri, la Consulta, con la sent. n. 34 del 2022, li aveva fatti salvi, rilevando come il reddito di cittadinanza non si esaurisse in una prestazione assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario, ma perseguisse altresì obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Successivamente, tuttavia, la Corte di Lussemburgo, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale in materia, aveva invece esaminato la disciplina muovendo dalla qualificazione dell'istituto fornita dal giudice del rinvio, come prestazione di assistenza sociale diretta a garantire un livello minimo di sussistenza, e aveva ritenuto non conformi al diritto dell'Unione alcuni requisiti imposti ai cittadini di Paesi terzi. La questione era quindi tornata dinanzi alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 31 del 2025, aveva dichiarato l'illegittimità del requisito,

[39] Principio espresso da ultimo in Corte giust. 9 luglio 2026, C-186/25, *Varna*, punti 43-44: «In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all'articolo 267 TFUE, quest'ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte […]. Al riguardo, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell'enunciato delle questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia».

non senza precisare che la Corte di giustizia aveva assunto la qualificazione del diritto interno prospettata dal giudice del rinvio[40].

Sembra plausibile, quindi, che con l'ordinanza n. 147 del 2026, la Corte costituzionale abbia voluto lei per prima rimettere la pregiudiziale europea a Lussemburgo, al duplice scopo di guadagnare centralità rispetto a un dialogo attivabile anche dal *quisque de iudicibus* nel rapporto con la giustizia sovranazionale, e al contempo di definire da sé la questione in partenza, dato che la Corte di giustizia ha più volte sostenuto che «le questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza», che «non spetta alla Corte, nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall'art. 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l'esattezza dell'interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice di rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest'ultimo» e che «la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all'interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice»[41].

Gli sviluppi successivi sembrano, del resto, confermare la concretezza del rischio prospettato. Con ordinanza del 18 settembre 2026, il Tribunale di Avellino ha, infatti, sottoposto alla Corte di giustizia una nuova questione relativa all'art. 3-*bis*. Il giudice comune ha, tuttavia, rappresentato la disciplina nazionale da una prospettiva diversa da quella adottata dalla Consulta, assumendo, in linea con le ricordate argomentazioni prospettate dalle parti nei giudizi costituzionali *de quibus* e dalla Corte di cassazione, che la cittadinanza *iure sanguinis* sorga alla nascita, e che il successivo accertamento abbia natura dichiarativa. La novella è stata quindi sottoposta a Lussemburgo non come preclusione originaria all'acquisto di uno *status* non ancora accertato, ma come disciplina suscettibile di incidere retroattivamente su una cittadinanza già acquisita[42].

[40] Corte cost. sentt. 17 febbraio 2022, n. 34; 20 marzo 2025, n. 31; Corte giust. 29 luglio 2024, C-112/22 e C-223/22, *CU e ND*. In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto che il lungo requisito (dieci anni) di residenza in Italia necessario all'ottenimento della misura integrasse una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in contrasto con l'art. 11, par. 1, lett. *d*), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

[41] V. Corte giust. 6 ottobre 2015, C-69/14, *Târşia*, punti 12-13.

[42] V. Tribunale di Avellino ord. 18 settembre 2026, relativa al procedimento RG 1926/2025.

4. *Il problema dei tre corpi: il riaccentramento come dinamica del sistema integrato*

In conclusione, l'ordinanza n. 147 non sembra segnare né il superamento della sentenza n. 63, né l'abbandono della logica inaugurata da *Granital*[43]. Per comprenderne la portata, può essere utile tornare all'immagine di partenza: il problema dei tre corpi. Come in un sistema gravitazionale composto da tre corpi, il cui movimento dipende non soltanto dalle rispettive caratteristiche, ma anche dalle reciproche influenze, così il rapporto tra Corte costituzionale, giudici comuni e Corte di giustizia si sviluppa attraverso una pluralità di iniziative, reazioni e adattamenti. Ciascun attore opera secondo una propria logica e nell'esercizio di competenze distinte, ma nessuno può determinare unilateralmente l'assetto complessivo delle relazioni. Il modello di *Granital* continua a offrire la cornice, la legge fisica, entro cui tali rapporti si svolgono, senza per questo cristallizzarne gli equilibri.

In questo quadro, il progressivo riaccentramento della Corte costituzionale non appare come l'affermazione di un nuovo criterio ordinatore – una nuova legge fisica –, destinato a sostituire quello tradizionale, ma come il tentativo di consolidare la propria posizione all'interno di un sistema che rimane plurale. Consapevole di non poter impedire al giudice comune di attivare direttamente il dialogo con Lussemburgo, la Consulta può assumere essa stessa l'iniziativa del rinvio pregiudiziale, soprattutto quando la questione investe profili di rilievo sistemico. Il rinvio svolge così una duplice funzione: consente di cooperare con la Corte di giustizia e, al contempo, di introdurre nel dialogo europeo una ricostruzione della questione che tenga conto della prospettiva costituzionale. Non si tratta di sottrarre spazio agli altri attori, quanto di incidere sulle condizioni entro cui il confronto si sviluppa. Il riaccentramento si presenta, dunque, non come una pretesa di esclusività, ma come la ricerca di uno spazio di intervento peculiare all'interno di un sistema nel quale permangono canali concorrenti di tutela e di dialogo.

La contemporanea pendenza del rinvio della Corte costituzionale e di quello del Tribunale di Avellino mostra, tuttavia, che questa strategia incontra un limite invalicabile. La Consulta può anticipare l'interlocuzione con Lussemburgo e sottoporre alla Corte di giustizia la propria qualificazione della

[43] Cfr. P. FARAGUNA, *Granital is not dead*, in A. ARCURI, A. MORRONE (a cura di), *op. cit.*, pp. 158-162 e 170-173, secondo cui l'evoluzione della giurisprudenza del riaccentramento non segna un superamento dei pilastri di *Granital*, ma ne adatta la portata sul piano processuale regolando il concorso dei rimedi in un quadro di leale cooperazione tra ordinamenti.

disciplina nazionale; non può, però, impedire che un giudice comune proponga una diversa ricostruzione della medesima disposizione, attivando autonomamente il meccanismo previsto dall'art. 267 TFUE. Il riaccentramento può quindi orientare il dialogo, ma non definirne interamente i termini. Al contempo, non può escludersi che, a fronte di due rinvii concorrenti fondati su ricostruzioni diverse della medesima disciplina, la Corte di giustizia finisca per valorizzare – anche attraverso la riformulazione delle questioni sottopostele – l'impostazione che ritenga più funzionale a garantire il suo *telos*, ovverosia l'effettività e il primato del diritto dell'Unione[44].

Anche per questo, è difficile determinare *a priori* la direzione lungo la quale si pronuncerà la Corte di giustizia – e, all'esito della disamina svolta, forse non è nemmeno il problema principale.

È questo, in definitiva, il significato che l'immagine dei tre corpi può assumere per un ordinamento costituzionale sempre più integrato e interdipendente[45]: non l'assenza di un ordine, né l'impossibilità di comprenderne le dinamiche, ma la difficoltà di ricondurre un sistema di interazioni reciproche a un equilibrio definitivamente acquisito. L'ordinanza n. 147 non inaugura, pertanto, una stagione successiva a *Granital*; ne mostra, piuttosto, un'ulteriore configurazione, nella quale il tentativo della Corte costituzionale di rafforzare il proprio ruolo si misura con l'autonomia dei giudici comuni e con la funzione interpretativa della Corte di giustizia.

[44] V. anche U. ŠADL, A. WALLERMAN, *'The Referring Court Asks, in Essence': Is Reformulation of Preliminary Questions by the Court of Justice a Decision Writing Fixture or a Decision-Making Approach?*, in *ELJ*, vol. 25, n. 4, 2019, pp. 416-433.

[45] Si v. anche Corte cost. sent. 12 maggio 2026, n. 71, che ha riconosciuto come il principio di attribuzione «non dà luogo a paratie stagne capaci di separare il sistema giuridico dell'Unione da quello nazionale», e che per questo i due sistemi giuridici sono «integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia». Cfr. B. SBORO, *La Corte costituzionale e il dualismo "mite". Note a margine di Corte cost., sent. n. 71/2026*, in *federalismi.it*, n. 26, 2026, pp. 188-201.

ABSTRACT (ita)

La nota esamina l'ordinanza n. 147 del 2026, con cui la Corte costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della nuova disciplina della cittadinanza *iure sanguinis* con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE. A partire dalla metafora del "problema dei tre corpi", il contributo interpreta la pronuncia nel quadro delle dinamiche tra Corte costituzionale, giudici comuni e Corte di giustizia. Si sostiene che il rinvio non segni un superamento di *Granital*, ma rappresenti un ulteriore sviluppo della strategia di riaccentramento perseguita dalla Consulta per governare il dialogo tra Corti all'interno di uno spazio costituzionale sempre più integrato.

ABSTRACT (eng)

This note examines Order No. 147 of 2026, by which the Italian Constitutional Court made a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union concerning the compatibility of the new jure sanguinis citizenship regime with Articles 9 TEU and 20 TFEU. Drawing on the metaphor of the "three-body problem", the article interprets the decision within the framework of the interactions among the Constitutional Court, ordinary courts, and the Court of Justice. It argues that the reference does not amount to an abandonment of the *Granital* doctrine; rather, it represents a further development of the Constitutional Court's strategy of recentralisation, aimed at shaping judicial dialogue within an increasingly integrated constitutional space.